

N. C.P. 1/2019 Sovraindebitamenti



1 Cron. 8
Rep. 10/2021
TRIBUNALE DI MASSA
P.SITO TELEMATICO
AVL 12/02/2021
IL CANCELLIERE
Doⁿⁱ. RAFFAELLE PEPE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Il Giudice dott. Alessandro Pellegrì, nella procedura di sovraindebitamento 1/2019 C.P.

GRILLOTTI VIVIANA,

esaminati gli atti,

osserva che la ricorrente:

- non è soggetta al fallimento o al concordato preventivo poiché è una libera professionista;
- è in stato di sovraindebitamento in quanto, come emerge dalla documentazione depositata, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- ha depositato tutta la documentazione prevista dalla normativa ed in particolare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i suoi beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dai Gestori della Crisi nominati dall'Organismo di composizione della Crisi;
- ha proposto un accordo di composizione della crisi, che, in estrema sintesi prevede, l'apporto di finanza esterna per € 250.000,00 ed il piano è sottoscritto dal terzo garante;



- ha proposto l'integrale pagamento delle spese di procedura e delle spese dei professionisti al momento dell'omologa ed il parziale pagamento del debito verso il fisco nel termine consentito dalla normativa.

In particolare il Piano prevede il parziale pagamento dei debiti tributari, riuniti in un'unica classe comprendente, IRES, IRAP e IVA e altre imposte residuali. L'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di specie, come anche attestato dall'OCC nella propria relazione, è più conveniente rispetto alla alternativa procedura di liquidazione dei beni, in quanto poggia esclusivamente sull'apporto di finanza esterna in misura superiore al valore di pronto realizzo dei beni di proprietà della debitrice, al netto dei debiti sottostanti alle ipoteche volontarie iscritte, così come risulta dalla perizia di stima, redatta alla stregua dei parametri di cui all'art. 7 comma 1° L. 3/2012 ed allegata al piano.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, non essendo state segnalate da nessun creditore né dai gestori della Crisi.

La proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati a tutti i creditori come previsto dall'art 10 della L. 3/2012, il piano è fattibile, come attestato dai gestori della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 della L. 3/2012.

Nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della L. 3/2012 i gestori della crisi hanno constatato che i creditori non hanno votato, così che, ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte L. 3/2012, si deve ritenere che abbiano prestato il consenso alla proposta.

I Gestori della Crisi hanno trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni. Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo



ammontare dei crediti, come attestato dai Gestori della crisi. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, in assenza di contestazioni, omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012. Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Grillotti Viviana, con l'assistenza degli O.C.C. dott. Tomas Tonarelli e rag. Mara Fabiani

DISPONE

che la proposta ai creditori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Massa Carrara in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione sovraindebitamenti, indicando nel titolo il nome del debitore).

Si comunichi.

Massa, 12.02.2021

IL GIUDICE

dott. Alessandro Pellegri



N. 1/2019 Sovv.

TRIBUNALE DI MASSA

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. 3/2012

VIVIANA GRILLOTTI nata a Bolzano il 9 agosto 1968 e residente a Massa, via Del Patriota n. 13, codice fiscale GRLVVN68M49A952V fini del presente atto elettivamente domiciliata presso e nello studio dei Professionisti, Dott. Tomas Tonarelli con Studio in Massa, Viale della Stazione n. 40 e Rag. Mara Fabiani, con Studio in Massa, Piazza De Gasperi n. 15, quali Gestori della Crisi nominati a svolgere le funzioni attribuiti agli OCC, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Ratti (C.F. RTTMSM70R31E542B pec: massimiliano.ratti@legalmail.it - fax 0187738089 e dall'avv. Noemi Graceffo (C.F. GRCNMO90H56A0890 - pec: noemi.graceffo@pec.it) per mandato conferito in calce al presente ricorso, ed assistita dall'*advisor* finanziario dott. Giorgio dell'Amico i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla domiciliatio telematica indicata.

PREMESSO CHE

- L'Istante svolge la professione di [redacted] ed il nucleo familiare è composto dalla debitrice medesima e dalla figlia [redacted] [redacted]
- L'Istante si trova in situazione da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 3/2012 e successive modifiche, ossia in una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"*;
- La debitrice, nei cinque anni precedenti non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- La totalità delle obbligazioni assunte riguardano esclusivamente debiti di natura erariale (IRES, IRAP ed IVA), in relazione a diversi avvisi di

TRIBUNALE DI MASSA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
DATA DEPOSITO:

28/2/2019

1
Dott. Ratti [redacted] [redacted]

Interessi 9943	€ 104,67
Irpef 9930	€ 15.386,00
Interessi 9931	€ 4.975,79
Sanzioni 9970	€ 15.961,33
Spese di Notifica 9400	€ 8,75
TOTALI	€ 37.093,27

5. La proposta di accordo e il Piano finanziario

La composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dalla signora Viviana Grillotti prevede un accordo di ristrutturazione del debito con il solo creditore tributario, supportato dal relativo Piano finanziario, con il parziale pagamento dei debiti tributari, riuniti in un'unica classe e comprendente, IRES, IRAP e IVA e altre imposte residuali di cui ai citati avvisi di accertamento, e la cui soddisfazione non sarà in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni immobili, avuto riguardo al valore di mercato cd. "prontamente realizzabile" attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, così come si evince dalla perizia di stima asseverata all'uopo redatta da professionista indipendente.

In luogo della liquidazione dell'attivo immobiliare di proprietà dell'Istante, e al fine di ridurre l'alea in capo al creditore Agenzia delle Entrate sia dell'effettivo realizzo derivante dalla cessione dei beni che della durata delle procedure esecutive, l'attivo previsto dal presente accordo si fonda sull'apporto di finanza esterna che, ovviamente, in caso di mancata approvazione ed omologazione, non entrerà a far parte dell'attivo liquidatorio.

L'importo della finanza esterna è quantificato in complessivi **Euro 250.000,00**, ben più capiente di quello stimato dal perito nella valutazione del valore "prontamente realizzabile" di cessione dei beni immobili (*pari ad Euro 201.316 già al netto dei mutui ipotecari prededucibili*) e connotato, come detto, dal requisito della certezza della garanzia soddisfattoria.

L'attivo messo a garanzia ai fini dell'accordo di composizione della crisi consentirà di procedere al soddisfacimento dei creditori secondo lo schema sottoriportato:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri crediti prededucibili;
- Il pagamento parziale di parte del debito privilegiato per IVA, Ires, Irap ed altri tributi;

I creditori ipotecari rimangono estranei al presente accordo, visto che il rimborso dei ratei di mutuo avverrà alla stregua degli attuali piani di ammortamento e senza necessità di procedere al realizzo dei beni, considerato l'apporto di finanza esterna superiore al loro prognostico ricavato.

Nello specifico:

- a) Le spese di giustizia prededuttive comprendono i compensi spettanti al Gestore della Crisi, i compensi professionali di assistenza e redazione dell'Accordo e del Piano, i compensi professionali per la redazione della perizia di stima quantificabili in complessivi Euro 25.000,00;
- b) Il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara per Iva, Ires, Irap, Unione Comunità Montana della Lunigiana e Commissione Tributaria Regionale della Toscana (oltre interessi e sanzioni come si evince dalla comunicazione di definizione agevolata e dalle successive intimazioni di pagamento) nella misura di Euro 225.000,00 pari al 24,40% dell'ammontare del credito (Euro 922.230,00);

ATTIVO DISPONIBILE DA FINANZA ESTERNA	€ 250.000,00
PAGAMENTO INTEGRALE SPESE DI GIUSTIZIA E PROFESSIONALI DI ACCESSO	€ 25.000,00
PAGAMENTO IN MISURA PERCENTUALE DEL CREDITORE PRIVILEGIATO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	€ 225.000,00

6. I tempi e le modalità di pagamento in favore dei creditori

Il Piano verrà eseguito entro e non oltre gg. 60 decorrenti dalla definitività del decreto di omologa, atteso che il versamento della finanza esterna è previsto entro 30 giorni dalla definitività di detto decreto, consentendo così di chiudere la procedura in tempi brevissimi tali da comportare:

- a) La certezza del recupero da parte del creditore Agenzia delle Entrate di una percentuale ben definita senza dover scontare i tempi più lunghi e macchinosi di una alternativa procedura di liquidazione dei beni i cui effetti economici sarebbero altamente aleatori stante l'andamento del mercato immobiliare di riferimento;
- b) La certezza di chiudere l'integrale posizione, derivata dal debito contratto dalla società cancellata Linea Blu Immobiliare s.r.l. univominale da parte dell'Agenzia delle Entrate senza dover attivare numerose e dispendiose procedure, riducendo così anche lo spreco di ulteriori risorse pubbliche;
- c) La certezza di permettere alla Debitrice e alla sua famiglia una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il Legislatore si era prefissato con la formulazione della Legge 3/2012.

* * * * *

La convenienza economica del presente accordo rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 e segg. della L.3/2012 è evidente.

Inoltre, il tempo previsto per il soddisfacimento del creditore Agenzia delle Entrate è perfettamente in linea con le esigenze di speditezza della procedura.

Infine, per quanto attiene alla finanza esterna, la stessa verrà accreditata sul conto corrente che sarà intestato alla Procedura, con possibilità di operare previa autorizzazione dell'OCC per l'esecuzione dei pagamenti

previsti dal Piano, nel termine indicato di 30 giorni dalla definitività del decreto di omologazione.

Un'ulteriore forma di garanzia, circa la fattibilità del presente piano, è costituita dalle stesse modalità di esecuzione dello stesso, dato che non è previsto il trasferimento di alcuna attività della ricorrente.

7. Le conclusioni

La presente proposta di accordo rappresenta la migliore soluzione possibile per comporre la crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a) della L. 3/2012 cui è incorsa la signora Viviana Grillotti per le motivazioni ampiamente descritte.

L'origine e la natura del sovraindebitamento sono di natura prettamente erariale ed hanno tratto origine da una serie di avvisi di accertamento emessi nell'anno 2013 e riguardanti la società "Linea Blu Immobiliare s.r.l. unipersonale", cancellata dal Registro delle Imprese, per intervenuta chiusura della fase di liquidazione, anteriormente all'emissione dei citati avvisi di accertamento, società nella quale la Debitrice risultava essere socio unico.

La non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 2495, secondo comma, codice civile, da parte dei Giudici Tributari (*si ricorda che è comunque pendente un ricorso per Cassazione*), hanno determinato una sovraesposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per importi molto elevati che hanno – di fatto – determinato una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"*.

Dall'articolazione del Piano come sopra delineato è stata prevista una proposta di accordo che prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle altre spese prededuttive professionali e di accesso, nonché il pagamento nella misura del 24,40% del creditore Agenzia delle

Entrate per il soddisfacimento del debito tributaria, grazie all'apporto di finanza esterna, che consentirebbe di garantire il soddisfacimento della percentuale prevista e ridurre l'alea di rischio rispetto ad una alternativa liquidazione del patrimonio immobiliare detenuto dalla Debitrice.

Inoltre, proprio la possibilità di contare sull'apporto di finanza esterna permette di dare certezza anche ai tempi di soddisfacimento dei creditori nell'arco di 2 mesi dalla definitività del decreto di omologazione e, da ultimo, di dare altresì la certezza alla Debitrice e alla sua famiglia una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il Legislatore si era prefissato con la formulazione della Legge 3/2012.

Il Giudice Delegato, chiamato a valutare la legittimità del radicato procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo, non potrà che esprimersi positivamente, in quanto i) sussistono le condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura e ii) non risultano ragioni ostative all'omologazione né patenti violazioni a norme imperative; iii) la relazione ex art. 7 comma 1 L. 3/2012 è provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Viviana Grillotti, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

All'Ill.mo Giudice Delegato, accertato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, L. 3/2012 di:

- essere ammessa alla procedura da sovraindebitamento,
- fissare con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/2012 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, disponendo la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

- procedere, ove raggiunte le maggioranze, all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012.

All'uopo si allega la seguente documentazione:

- a) Elenco Creditori;
- b) Dichiarazione Redditi Ultimi tre anni;
- c) Elenco spese correnti;
- d) Stato di famiglia e residenza;
- e) Relazione di attestazione da parte dell'OCC e perizia asseverata;
- f) Atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- g) Delibera di finanziamento del 24 dicembre 2018 a favore del sig. Campochiaro.

La Spezia, li 21 gennaio 2019

Avv. Massimiliano Ratti

Avv. Noemi Graceffo

Dott. Giorgio Dell'Amico

Nella qualità di terzo garante

Francesco Campochiaro



VIVIANA GRILLOTTI nata a Bolzano il 9 agosto 1968 e residente a Massa, via Del Patriota n. 13, codice fiscale GRLVVN68M49A952V,

DELEGA

l'avv. Massimiliano Ratti (RTTMSM70R31E452B - fax 0187.738089 - pec: massimiliano.ratti@legalmail.it) e l'avv. Noemi Graceffo (GRCNMO90H56A0890 - pec: noemi.graceffo@pec.it), anche in via disgiunta tra loro, a rappresentarla e difenderla, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., nella procedura di sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 7 e ss. l. 3/2012, innanzi il Tribunale di Massa, per ogni atto inerente, nonché in ogni sua fase e grado, conferendo loro ogni potere e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti e di accettare rinunzie, di conciliare o transigere e, occorrendo, di farsi sostituire da altri avvocati, ritenendosi sin d'ora per valido e rato ogni loro operato.


Elegge a tal fine domicilio presso gli indirizzi pec indicati, nonché presso lo studio lo studio dei Professionisti, Dott. Tomas Tonarelli con Studio in Massa, Viale della Stazione n. 40, e Rag. Mara Fabiani, con Studio in Massa, Piazza De Gasperi n. 15.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3°, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7°, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, consente alla loro utilizzazione in misura necessaria ad espletare il presente mandato.

Viviana Grillotti



E' autentica la firma

Avv. Massimiliano Ratti

